Numero

Data

37

29/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno : 2021 Il giorno : 29 del mese di : Luglio

alle ore : 17.00 in prosieguo

nella sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 39 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Cognome e Nome	Carica	Presente
De Prisco Raffaele Maria	Sindaco	SI	La Femina Raffaele	Consigliere	SI
Nitto Davide	Consigliere	SI	Bottone Michele	Consigliere	SI
Stanzione Gaetano	Consigliere	SI	Burgio Mariarosaria	Consigliere	SI
Greco Rita	Consigliere	SI	Fezza Vincenza	Consigliere	NO
Buccino Elisabetta	Consigliere	SI	Violante Vincenzo	Consigliere	NO
Cesarano Gaetano	Consigliere	SI	De Martino Umberto Alessandro	Consigliere	SI
Cosentino Alfonso	Consigliere	SI	D'Amato Vincenzo	Consigliere	NO
Manzo Maria	Consigliere	SI	Petrelli Fabio	Consigliere	SI
Maresca Anna	Consigliere	SI	Cascone Gerardo	Consigliere	NO
Passamano Tommaso	Consigliere	SI	Rinaldo Mirko	Consigliere	NO
Picaro Bartolomeo	Consigliere	SI	Calce Vincenzo	Consigliere	NO
Palladino Gerardo	Consigliere	SI	Sessa Anna Rosa	Consigliere	SI
Visconti Salvatore	Consigliere	SI		Ü	

Totali	presenti: 19	Totale assenti: 6

Assiste Il Segretario Generale D.ssa Ida Tascone che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Palladino Gerardo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta n. 47 del registro generale del SETTORE TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE .-

Secondo la proposta agli atti (n. 47 del registro), istruita dal dipendente Alfonso Striano, e sulla quale sono stati espressi:

- A. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267-, dal Capo Settore
- B. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:

Il funzionario istruttore, tenuto conto delle indicazioni dell'Amministrazione presenta la seguente relazione istruttoria:

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l. 99/2021), che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2021 il Comune ha preso atto ed approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 validato dall'Ente d'Ambito con Determinazione del Direttore Generale nr. 201 del 14 luglio 2021;

Dato atto che, il suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 7.662.061,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 validato dall'Ente territorialmente competente è pari ad € 7.662.061,00, iva compresa, di cui € 6.036.341,00 per costi variabili ed € 1.625.720,00 per costi fissi;

Preso atto che:

- l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 7.761.821,00 di cui € 6.136.101,00 componente variabile ed euro € 1.625.720,00 componente fissa;
- alla tariffa complessiva riconosciuta vanno detratte € 23.540,32 (Contributo MIUR) oltre € 76.219,61 (entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione).

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 19.06.2020 con la quale il Comune di Pagani ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione 3 anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamati gli art. 27, 28 e 29 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

- «1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
- 2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
 - 4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Ritenuto di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

Riduzione pari al 30% eventualmente ridotta al 15% (se non in regola con il pagamento dei tributi locali riferiti al quinquennio precedente) della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche:

- cat. 4.03: PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
- cat. 8.01: ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
- cat. 11.02: AGENZIE (SOLO AGENZIE DI VIAGGIO)
- cat. 13.01: NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO (SOLO ABBIAGLIAMENTO ADULTI)
- cat. 13:02: CALZATURE
- cat. 13.05: ALTRI BENI DUREVOLI (Solo codici ATECO obbligati alla chiusura temporanea o comunque che hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività)
- cat. 17.01: PARRUCCHIERI
- cat. 17.02: BARBIERI
- cat. 17.03: ESTETISTE
- cat. 22.01: RISTORANTI
- cat. 22.03: PIZZERIE
- cat. 22.04: PUB
- cat. 24.01: BAR
- cat. 24.03: SALA GIOCHI
- cat. 24.04: CIRCOLI RICREATIVI

attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da appositi provvedimenti governativi oppure hanno subito limitazioni a causa del Covid-19 oppure sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO;

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 compatibilmente con le risorse assegnate dal D.L. 73/21 art. 6 comma 1 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale alla tassa rifiuti sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che la spesa per la suddetta riduzione è finanziata dalla contribuzione nazionale pari ad € 240.948,31 assegnata con decreto della Finanza Locale del 24 giugno 2021 a riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Ritenuto di aggiungere alle risorse sopra indicate l'ulteriore importo di € 556.112,00 così come comunicato dal Responsabile Finanziario, derivante dalle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020 iscritte nell'allegato A/2 – Avanzo vincolato – Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili – del conto del bilancio 2020, imputando l'intero importo del fondo alla componente variabile del costo riconosciuto a titolo di agevolazioni TARI 2021 sia per le utenze domestiche sia per le utente non domestiche;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Salerno;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il parere Favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 139 del 23.07.2021_ acquisito al prot. gen. con nota n.29204 d del _23.07.2021

Sentito l'intervento del Responsabile del Settore TRIBUTI, ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALE dott. Alfonso Striano, che relazione in merito

Il Presidente mette in votazione l'atto de quo

Presenti 19 consiglieri, assenti 6 (Calce, Cascone ,D'Amato, Fezza, Rinaldo, Violante)

Con voti Favorevoli 17, contrari 2 (De Martino, Petrelli), espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate negli allegati del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale così come elaborate dalla società Kibernetes (a ciò incaricata giusta determina del settore SUAP-IGIENE AMBIENTALE n. 274 del 01.04.2021) e scelte dall'Amministrazione tra le diverse ipotesi presentate;
- di dare atto che, in ragione della contribuzione nazionale pari ad € 240.948,31 assegnata con decreto della Finanza Locale del 24 giugno 2021 a riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sarà destinata a finanziare le riduzioni, come riportate nella tabella seguente, alle attività economiche maggiormente colpite dagli effetti della crisi economica direttamente correlati all'emergenza COVID;

Riduzioni per l'emergenza Covid-19	Misura riduzione tariffaria*
cat. 4.03: PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI	30 %
cat. 8.01: ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	30 %
cat. 11.02: AGENZIE (SOLO AGENZIE DI VIAGGIO)	30 %
cat. 13.01: NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO (SOLO ABBIAGLIAMENTO ADULTI)	30 %
cat. 13:02: CALZATURE	30 %
cat. 13.05: ALTRI BENI DUREVOLI (Solo codici ATECO obbligati alla chiusura temporanea o comunque che hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività)	30 %
cat. 17.01: PARRUCCHIERI	30 %
cat. 17.02: BARBIERI	30 %
cat. 17.03: ESTETISTE	30 %
cat. 22.01: RISTORANTI	30 %
cat. 22.03: PIZZERIE	30 %
cat. 22.04: PUB	30 %
cat. 24.01: BAR	30 %

cat. 24.03: SALA GIOCHI	30 %
cat. 24.04: CIRCOLI RICREATIVI	30 %

- * Riduzione riconosciuta nella misura del 15% nel caso di contribuenti non in regola con il pagamento dei tributi comunali
 - di aggiungere alle risorse sopra indicate l'ulteriore importo di € 556.112,00 così come comunicato dal Responsabile Finanziario, derivante dalle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020 iscritte nell'allegato A/2 Avanzo vincolato Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili del conto del bilancio 2020, imputando l'intero importo del fondo alla componente variabile del costo riconosciuto a titolo di agevolazioni TARI 2021 sia per le utenze domestiche sia per le utente non domestiche;
 - di dare atto che in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento TARI, nella determinazione del limite al Cumulo delle Agevolazioni e delle Riduzioni non si tiene conto delle misure agevolative di cui all'art. 6 del DL 73/2021 (c.d. Sostegni Bis);
 - di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente;
 - di dare atto che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 compatibilmente con le risorse assegnate dal D.L. 73/21 art. 6 comma 1 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale alla tassa rifiuti sino ad esaurimento dei fondi disponibili;
 - Nelle more dell'istruttoria di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, di dare attuazione agli aspetti di natura contabile, di competenza del Responsabile Finanziario, nei modi meglio specificati nella parte che segue:
 - o di variare il bilancio di previsione 2020/2022 in esercizio provvisorio per l'annualità 2021 parte entrata per la somma di € 240.948,31 quale contribuzione nazionale pari ad € 240.948,31 assegnata con decreto della Finanza Locale del 24 giugno 2021 a riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - o di variare il bilancio di previsione 2020/2022 in esercizio provvisorio per l'annualità 2021 parte entrata per la somma di € 556.112/00 derivante dalle risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020 iscritte nell'allegato A/2 Avanzo vincolato Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili del conto del bilancio 2020;
 - o di variare il bilancio di previsione 2020/2022 in esercizio provvisorio per l'annualità 2021 parte spesa per la somma di € 797.060/31 quale spesa complessiva riconoscibile per la concessione della riduzione tariffaria in precedenza presentata;
 - di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2021, in NUMERO 4 RATE, con SCADENZA nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre nei seguenti termini:
 - o le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.
 - o è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.
 - di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
 - di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto de quo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente

Presenti 19 consiglieri, assenti 6 (Calce, Cascone, D'Amato, Fezza, Rinaldo, Violante)

Con voti Favorevoli 17, contrari 2 (De Martino, Petrelli), espressi per alzata di mano, secondo il risultato proclamato dal Presidente

DELIBERA

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio".



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2021 / 47

Ufficio Proponente: TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021 II Responsabile di Settore

Dr.Alfonso Striano

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021 Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Stile Lucia

Delibera Consiglio Com.le num. 37 seduta del 29/07/2021 Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Palladino Gerardo Il Segretario Comunale D.ssa Ida Tascone

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); Dalla Residenza Comunale, li 29/07/2021

> IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Ida Tascone

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2021 pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);

decorsi 10 dalla

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Ida Tascone

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Delibera Consiglio Com.le num. 37 seduta del 29/07/2021 Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

-è stata inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo online" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 25/08/2021

RESPONSABILE DELLA PUBLICAZIONE

D.ssa Ida Tascone

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Ida Tascone;1;3657712499013892478